



## PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

### **Regolamento per l'accertamento, valutazione, indennizzo, liquidazione e prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura, alle opere approntate sui terreni coltivati e alle produzioni zootecniche.**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale N.2 del 01/02/2013 e integrato con atto N.30 del 01/10/2013. Modificato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario N. 49 del 29/05/2024.)

#### SEZIONE I

#### PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

#### **Art. 1 SEZIONE I PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'ammissibilità, l'accertamento, la stima e la liquidazione degli indennizzi dei danni causati da fauna selvatica, in particolare da quella protetta, alle produzioni agricole, forestali e zootecniche, alle opere approntate sui terreni agricoli, coltivati e a pascolo, ad esse pertinenti, presenti nel territorio della provincia di Oristano, nell'ambito delle attribuzioni previste in capo alla Provincia dalle leggi in materia faunistico venatoria, ai sensi dell'art. 26 della L. 157/92, nonché degli artt. 12 e 59 della L.R. 23/98, della L.R. n. 4/2006, dall'art. 5 comma 21 della L.R. 3/2008, e della Direttiva Regionale, dalla Giunta Regionale con Delibera n° 21/59 del 16 luglio 2003.

Questo Regolamento intende anche favorire l'adozione di tecniche gestionali volte a prevenire, per quanto possibile, l'insorgenza stessa dei danni. In caso di inefficacia di detti metodi, la provincia potrà predisporre dei Piani di abbattimento autorizzati dalla RAS, attuabili in deroga art. 19 bis L.157/92, ai luoghi, ai tempi, agli orari.

Per lo svolgimento delle funzioni indicate al precedente articolo la Provincia di Oristano si avvale delle somme, a destinazione vincolata, trasferite annualmente dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 23/98. La Provincia di Oristano provvederà, compatibilmente con le risorse disponibili, ad attuare il controllo delle specie nocive alle coltivazioni agricole, e zootecniche ed al patrimonio faunistico.

Gli indennizzi e le opere di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica saranno finanziabili per un importo totale variabile, stabilito di anno in anno dalla Provincia in sede di bilancio di previsione, sulla base dell'apposito finanziamento che verrà annualmente erogato dalla Regione Sardegna, e in funzione delle richieste pervenute.

Ogni anno la Provincia sulla scorta dei finanziamenti regionali, stabilisce con apposito provvedimento, l'ammontare delle risorse da destinare per gli indennizzi e per le opere di prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole, zootecniche, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.

1. Qualora gli importi accertati per ciascuna categoria fossero superiori alla somma predetta e non siano altrimenti finanziabili, la Provincia con determinazione del Dirigente del settore competente, procederà una proporzionale riduzione degli importi di ciascuna delle domande ammesse.

2. Il periodo di riferimento per la liquidazione degli indennizzi e delle opere di prevenzione in Agricoltura è l'esercizio finanziario (01.01-31.12): appartengono a ciascun esercizio finanziario i danni verificatisi nel corso dello stesso, anche se accertati in un momento successivo.

3. gli indennizzi per danni da fauna selvatica sono previsti anche per gli hobbisti nei limiti della quota di contributo assegnato dalla RAS in Adeguamento alla Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 18/62 del 10/06/2022;

### **Art. 2 – Requisiti soggettivi Agricoltori professionisti**

1. L'indennizzo del danno arrecato dalla fauna selvatica alle opere, alle colture agricole e forestali e alle produzioni zootecniche, nonché il contributo per le opere di prevenzione, sono riservati a coloro, proprietari/conduttori di fondo agricolo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Essere Titolari di Partita Iva in qualità di Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti all'albo;
- b. essere proprietari o conduttori di terreni in cui si sono verificati i danni;
- c. essere in regola con l'aggiornamento del fascicolo aziendale SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- d. essere in regola con l'aggiornamento del fascicolo aziendale SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173".

### **Art. 2 bis– Requisiti hobbisti**

1. Si intende per soggetto privato (hobbista) colui che pur coltivando per proprio piacere i terreni non risulta iscritto quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo alla CCIAA o IAP (L.R. 9/2006) e che comunque non è in possesso di una partita IVA per attività professionali agricole;

2. Possono presentare richiesta di indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle colture agricole e forestali, alle produzioni zootecniche e alle opere, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere proprietario e/o comproprietario dei terreni oggetto di domanda di danno da fauna selvatica; in caso di comproprietà allegare documento liberatorio degli altri proprietari del terreno, affinché venga autorizzato una sola persona a presentare un'unica domanda di indennizzo del danno subito;
- b. avere in comodato d'uso o in affitto i terreni oggetto del danno;
- c. non devono possedere il fascicolo aziendale relativo ai terreni oggetto del danno subito;
- d. Coerentemente con quanto previsto per gli operatori agricoli professionali l'importo dell'indennizzo verrà decurtato del 25% nel caso in cui i terreni oggetto del danno siano sprovvisti di sistemi di difesa alle colture (per es. recinzione e misure di dissuasione diversi).

### **Art. 3 Ambito territoriale di applicazione**

1. Le aree interessate dai procedimenti previsti nel presente regolamento devono trovarsi all'interno dei territori della Provincia di Oristano con l'esclusione:

- a. dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, (art 29 commi 45 L.R. 23/98);
- b. delle Aziende Faunistico Venatorie, (art 32 L.R. 23/98);
- c. delle Aziende Agri Turistico Venatorie, (art 34 L.R. 23/98);
- d. degli A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) (art. 52 L.R.23/98);
- e. delle Zone di Addestramento per i cani e per le gare degli stessi. (art. 38 L.R. 23/98);
- f. dei Fondi Chiusi (art. 58 e art. 61 lettera s L.R. N° 23/98) all'interno dei quali la prevenzione e/o l'indennizzo è a carico dei rispettivi titolari, o degli organismi preposti alla gestione.

**SEZIONE II**  
**ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ALL'AGRICOLTURA, ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI O UTILIZZATI A PASCOLO E ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

**Art. 4 Oggetto del contributo e definizioni**

Sono indennizzabili i danni arrecati da tutta la fauna selvatica, sia che essa appartenga a specie protette che a specie cacciabili.

**1. Sono ammessi a indennizzo i seguenti danni:**

**a. Danni alle produzioni agricole**

- colture erbacee;
- prati-pascoli, prati e pascoli, erbai autunno-vernini;
- colture foraggere, cerealicole, industriali;
- colture orticole;
- colture arboree;
- frutteti, oliveti, vigneti;
- rimboschimenti sino a tre anni dall'impianto;
- colture florovivaistiche.

**b. Danni alle produzioni zootecniche**

Sono ammessi a indennizzo i danni al patrimonio zootecnico causati da animali selvatici predatori, consistenti in:

- danni diretti (morte, ferite gravi) ad animali inclusi nel ciclo produttivo aziendale;
- danni indotti (aborto, perdita latte, perdite di produzione ecc.) ad animali inclusi nel ciclo produttivo aziendale.

Sono inoltre ammessi ad indennizzo i danni causati all'apicoltura dovuti alla predazione delle popolazioni di api consistenti in:

**c. Danni all'apicoltura**

- Danni diretti (Predazione di individui);
- Danni indotti (Minore produzione di miele);

Danni alle opere approntate su terreni coltivati purché pertinenti al fondo e necessari per lo sfruttamento dello stesso:

**d. Sono opere approntate sui terreni coltivati:**

- opere aziendali per l'irrigazione, quali, a titolo esemplificativo, tubature, raccordi, e relativi accessori;
- opere realizzate a sostegno delle colture arboree, quali, ad esempio, pali e fili ecc;
- preparazione dei terreni;
- recinzioni;
- serre.

### Art. 5 Richiesta di constatazione del danno

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e 2bis del presente regolamento che subiscono danni causati dalla fauna selvatica a colture, alle opere agricole e alle produzioni zootecniche sono tenuti a segnalarli alla Provincia, mediante raccomandata A/R o consegna a mano presso gli uffici della Provincia di Oristano Via Carboni – 09170 Oristano, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal verificarsi del danno.
2. La domanda di indennizzo dei danni dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia, di cui agli All. A, B, al presente Regolamento, che potrà essere scaricata dal sito **www.provincia.or.it**, (nella sezione Documenti, Indennizzo Danni, o reperita presso gli Uffici della Provincia di Oristano, Settore Attività Produttive, Via Carboni sn..
3. In caso di urgenza è ammessa la presentazione della sola domanda, tramite pec, purché completa di tutti i dati richiesti e corredata di estratti di mappa che consentano l'esatta individuazione del fondo con le colture danneggiate nonché del documento d'identità del richiedente. La restante documentazione dovrà essere prodotta al momento dell'accertamento o entro i 20 giorni successivi alla presentazione della domanda. In difetto, l'Amministrazione si riserva di chiedere integrazioni e/o chiarimenti degli atti. La data del sopralluogo sarà concordata via tel.;

#### a. Danni alle colture e alle opere

*Alle domande deve essere allegata la documentazione indicata di seguito:*

- corografia in scala 1:25000;
- fotocopia
- planimetria catastale del terreno;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione attestante:
- nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, via e comune di residenza e indicazione delle coordinate Bancarie su cui effettuare la liquidazione dell'indennizzo eventualmente dovuto;
- che i terreni sono condotti in qualità di coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale, o come hobbista, indicando il numero di partita I.V.A. e numero di iscrizione alla Camera di Commercio solo per i professionisti;
- il titolo di possesso/detenzione (proprietà, affitto, comodato etc), dati catastali con relative superfici dell'area interessata dal danno;
- che la coltura danneggiata non è coperta da polizza assicurativa, né risulta oggetto di altra provvidenza per lo stesso tipo di danno;
- in caso di contratto verbale d'affitto, autocertificazione completa degli estremi dell'accordo (dati identificativi del proprietario e dell'affittuario, dati catastali con relative superfici, data della stipula, durata, descrizione dell'accordo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- ricevuta di versamento per spese di istruttoria di € 25,00 mediante versamento su C/C bancario o postale, i cui estremi verranno messi a disposizione degli interessati. Il versamento dovrà avere come causale "Indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica";
- Dichiarazione dettagliata sulla dimostrazione dei metodi di prevenzione adottati e dei relativi risultati ottenuti.

#### b. Danni alle produzioni zootecniche

1. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- corografia in scala 1:25000;
- fotocopia planimetria catastale del terreno comprendente l'azienda in oggetto, con indicazioni della zona dove si è verificato l'evento dannoso;
- nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, via e comune di residenza e indicazione delle coordinate Bancarie su cui effettuare la liquidazione dell'indennizzo eventualmente dovuto;

- che i terreni sono condotti in qualità di coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale, indicando il numero di partita I.V.A. e numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
- il titolo di possesso/detenzione (proprietà, affitto, comodato etc), dati catastali con relative superfici dell'area interessata dal danno;
- in caso di contratto verbale d'affitto, autocertificazione completa degli estremi dell'accordo (dati identificativi del proprietario e dell'affittuario, dati catastali con relative superfici, data della stipula, durata, descrizione dell'accordo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali;

**autocertificazione attestante:**

- il titolo di proprietà degli animali;
- che l'azienda e gli animali in esame non sono coperti da Polizza assicurativa per i danni da fauna selvatica né risultano oggetto di altra provvidenza per la medesima causa;
- relazione riguardante la vocazione e la tipologia di allevamento, la presenza di specie selvatiche e/o cani randagi nel luogo della predazione;
- la mancanza di eventuali divieti di pascolo;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;

**certificato veterinario ASL dal quale risulti:**

- l'attribuzione certa ed inequivocabile del danno ad un atto di predazione da fauna selvatica;
- l'identificazione degli animali predati;
- lo stato sanitario dell'allevamento;
- le condizioni igieniche dell'allevamento;
- repertorio fotografico;
- le misure di prevenzione contro i predatori adottate o da adottare;
- dichiarazione dettagliata sulla dimostrazione dei metodi di prevenzione adottati e dei relativi risultati ottenuti.

È fatto obbligo a pena di nullità dell'istanza, della compilazione in ogni sua parte di un certificato per ogni animale predato, da redigere su apposito modello a cura del veterinario ASL riportante tutte le informazioni di cui ai punti precedenti;

- copia fotostatica del registro di stalla nei casi in cui non sia possibile l'identificazione degli animali predati;
- in caso di ferimento dell'animale durante l'episodio di predazione che non comporti la morte o l'abbattimento del capo allegare copia delle prescrizioni rilasciate dal veterinario curante in data non antecedente al verificarsi dell'evento dannoso, con indicazione della diagnosi, terapia e prognosi.
- ulteriore integrazione della documentazione può essere richiesta dall'Ufficio istruttore;
- ricevuta di versamento per spese di istruttoria di € 25,00 mediante versamento su C/C bancario o postale, i cui estremi verranno messi a disposizione degli interessati, il versamento dovrà avere come causale "Indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica".

**Art. 6 – Procedimento per l'accertamento dei danni alle produzioni agricole e alle opere**

**1.**La Provincia verifica le richieste di accertamento danni alle colture ed opere mediante sopralluoghi, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda, eccezion fatta nei casi in cui sia rilevabile l'urgenza ai sensi dell'art. 5, punto 3, del presente Regolamento.

**2.**I sopralluoghi di accertamento dei danni alle colture e alle opere sono effettuati da tecnici della Provincia. Essi verificano il danno, anche mediante campionamenti, rilevamenti GPS (Global Positioning System) e/o fotografici. All'atto di ogni sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale, contenente le seguenti informazioni:

- a. le generalità del richiedente o dell'eventuale delegato che partecipa in contraddittorio al sopralluogo;
- b. gli estremi catastali delle particelle interessate ed il relativo titolo di possesso da parte dell'istante;
- c. superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo o tipologia dell'opera danneggiata;
- d. giorno presunto del danno;

- e. descrizione della coltivazione danneggiata: specie, cultivar, stadio vegetativo e stato fitosanitario, età della coltura (nel caso di colture arboree), densità o sesto d'impianto, destinazione commerciale, qualsiasi altra informazione utile alla determinazione del danno, o descrizione dell'opera danneggiata (stato di efficienza, vetustà, utilizzo);
- f. la quantificazione del danno: superficie e/o numero di piante danneggiate;
- g. tutte le informazioni richieste e le annotazioni necessarie alla successiva definizione del danno, curando con attenzione l'aspetto delle definizioni delle cause (fauna selvatica) ed eventuali concause (es. malattie da parassiti, piogge, agenti chimici ecc.) che hanno procurato il danno;
- h. le misure di prevenzione per i danni da fauna selvatica alle colture e alle opere approntate sui terreni eventualmente adottate o, in caso contrario, le motivazioni per cui non sono state o non possono essere realizzate;

**3.** Il procedimento di valutazione del danno si concluderà entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la successiva comunicazione all'interessato dell'importo indennizzabile definitivo, ai sensi di quanto disposto dal art. 1 comma 1.

**4.** La fase della liquidazione sarà successiva e si concluderà entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si è verificato il danno, e in ogni caso dopo l'erogazione dello specifico contributo Regionale. L'importo liquidabile potrà subire variazioni, rispetto all'importo indennizzabile, quando il finanziamento Regionale concesso alla Provincia per l'indennizzo dei danni, non copra totalmente l'importo stimato dei danni subiti dalle Aziende Agricole. In questo caso l'importo del danno stimato verrà ridotto proporzionalmente in egual misura per tutte le richieste.

#### **Art. 7 Accertamento dei danni alle produzioni zootecniche**

**1.** Per i danni alle produzioni zootecniche l'accertamento del danno viene svolto entro 24/36 ore dal verificarsi dell'evento dannoso dal medico veterinario Asl, che dovrà, in riferimento alle proprie competenze e responsabilità, tener conto, all'atto della perizia e nella successiva compilazione del certificato, dei motivi di esclusione dall'indennizzo di cui all'art. 9, comma 4 del presente Regolamento e accertare ed attestare il rapporto di causalità del danno e l'esistenza di misure di prevenzione o di atteggiamenti di negligenza pertinente del danneggiato, indicare inoltre le misure igienico sanitarie per lo smaltimento della carcassa, le misure di prevenzione dai danni da fauna selvatica da adottare e nel caso di ferimento dell'animale dovrà certificare diagnosi, terapia e prognosi.

**2.** Nel caso in cui, all'atto della perizia da effettuarsi nella suddetta tempistica, non siano presenti gli elementi per poter formulare una corretta diagnosi, poiché ci si trova di fronte ad un caso non presente in letteratura o nel caso di ferimento dell'animale, che non comporti l'abbattimento dello stesso, ma che potrebbe determinare danni irreversibili per la restante vita produttiva del medesimo, e sia necessario effettuare ulteriori accertamenti per la verifica della terapia, il certificato veterinario potrà contenere quanto precedentemente esposto con la riserva, da parte del veterinario, di compiere ulteriori accertamenti nei tempi dallo stesso indicati. In tali casi l'istruttoria di indennizzo resterà aperta fino al completamento e consegna presso gli Uffici Provinciali di tutte le certificazioni veterinarie necessarie.

**3.** Le motivazioni precedentemente illustrate non esimono il richiedente dalla consegna alla Provincia, insieme alla domanda di richiesta di indennizzo, del certificato veterinario redatto durante la prima perizia, con le suddette giustificazioni.

**4.** Il procedimento di valutazione del danno si concluderà entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la successiva comunicazione all'interessato dell'importo indennizzabile definitivo, ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 1, comma 1.

**5.** La fase della liquidazione sarà successiva e si concluderà entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si è verificato il danno, e in ogni caso dopo l'erogazione dello specifico contributo Regionale. L'importo liquidabile potrà subire variazioni, rispetto all'importo indennizzabile, quando il finanziamento Regionale concesso alla Provincia per l'indennizzo dei danni, non copra totalmente l'importo stimato dei danni subiti dalle Aziende Agricole. In questo caso l'importo del danno stimato verrà ridotto proporzionalmente in egual misura per tutte le richieste.

**Art. 9 Cause di rigetto dell'istanza e tipologie di danni alle produzioni per i quali non è ammissibile la richiesta di indennizzo e comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.**

**1. L'istanza sarà respinta qualora sussistano i seguenti motivi ostativi all'accoglimento:**

- a. l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte del perito provinciale;
- b. nell'istanza siano incomprensibili le generalità e/o l'indirizzo e il numero di telefono del richiedente;
- c. la domanda venga inviata oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla rilevazione del danno e comunque, in tempo non utile per il corretto rilevamento del danno;
- d. la domanda incompleta non venga integrata nei 20 giorni successivi con i documenti di cui ai precedenti articoli e/o alla richiesta di integrazione;
- e. manchi la sottoscrizione del richiedente;
- f. venga constatato dall'Ufficio competente, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza, la ripetuta irreperibilità del richiedente o del suo rappresentante all'indirizzo e/o al numero di telefono riportato sulla domanda.

**2. Non saranno indennizzati i seguenti danni:**

- a. Danni accertati inferiori a € 200,00 (duecento);
- b. Danni ove non sia certo il rapporto di causalità e/o sia accertata la sussistenza di atteggiamenti di negligenza del danneggiato;
- c. Danni oggetto di altre provvidenze o assicurazioni per la medesima causa;
- d. Danni che si verificano nei fondi chiusi di cui all'art. 58 e alla lettera s) art. 61 della L.R. n° 23 del 29.07.1998;
- e. Danni che si verificano nei centri pubblici o privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende agriturismo-venatorie, nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi. Questi sono a carico dei titolari delle autorizzazioni o degli organismi preposti alla gestione;
- f. Danni che si verificano in colture che non danno reddito (Es: giardini, prati inglesi, siepi ...);
- g. Danni provocati da specie non appartenenti alla fauna selvatica, così come definita dall'art. 5, comma 1 della L.R. 23/98;
- h. Danni che si verificano nei campi da golf e nei giardini pubblici e privati;
- i. Danni che si verificano negli appezzamenti oggetto di contributo per le opere di prevenzione, di cui al successivo capo III.

**3. Non sono ammissibili ad indennizzo i danni alle produzioni agricole e alle opere nei seguenti casi:**

- a. qualora non sia in alcun modo tecnicamente accertabile e/o attribuibile la causa;
- b. nel caso in cui al momento del sopralluogo le produzioni siano già state raccolte o comunque manomesse in modo tale che il danno e la sua causa non siano più verificabili e/o non sia disponibile;
- c. assenza di una documentazione fotografica (data esatta e certa valenza dei luoghi);
- d. impianti di essenze arboree attuati con i contributi previsti dalla normativa UE, ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa stessa (valido per i professionisti agricoli);
- e. danni a boschi o rimboschimenti dopo i tre anni dall'impianto;

**4. Non sono indennizzabili i danni alle produzioni zootecniche nei seguenti casi:**

- a. qualora non sia in alcun modo tecnicamente accertabile e/o attribuibile la causa;
- b. danni verificatisi in luoghi in cui sia vigente il divieto di pascolo nel caso di danni ad animali non inclusi nel ciclo produttivo dell'azienda;
- c. danni ad animali non identificabili o non anagrafati secondo le normative vigenti;
- d. danni periziati dal veterinario oltre 24/36 ore dal verificarsi dell'evento dannoso;
- e. danni su animali sono allevati e custoditi in difformità alle leggi e disposizioni sanitarie vigenti;
- f. nel caso di danni al bestiame, in assenza di resti dell'animale;
- g. ovvero nel caso in cui dal certificato veterinario siano rilevabili le seguenti circostanze:

- h.** assenza della carcassa dell'animale, nei casi di predazione al bestiame, tranne nei casi di danni agli apiari;
- i.** nel caso di animali rinvenuti morti e il veterinario dichiara che non venga esclusa la morte del bestiame per altre cause;
- j.** nel caso in cui il veterinario non abbia indicato la specie selvatica responsabile del danno e nel caso di ferimento la terapia e la prognosi;
- k.** l'allevatore non abbia attuato misure di protezione della carcassa da parte di animali necrofagi fino al momento della perizia da parte del veterinario accertatore;
- l.** le condizioni sanitarie dell'allevamento siano tali da facilitare un possibile attacco da parte dei predatori;
- m.** se a seguito dell'accertamento da parte del veterinario venisse riscontrata nella carcassa dell'animale o nei prodotti agricoli, la presenza di sostanze tossiche o comunque nocive e potenzialmente incidenti sul territorio e sulla salute pubblica.

#### **5. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.**

- a.** Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;
- b.** Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- c.** La comunicazione di cui al punto b. interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;
- d.** Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

#### **Art. 10 – Criteri per la valutazione del danno**

##### **1. Produzioni agricole**

- a.** Il danno è stimato in base al valore della mancata produzione, con riferimento ai dati della statistica ufficiale, rilevati dalle sedi provinciali delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che indicano i prezzi medi delle singole colture per provincia o, in mancanza di tali dati, si fa riferimento ai dati della statistica ufficiale, rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica, su scala regionale al netto delle spese necessarie per il conseguimento della produzione o più probabile valore di mercato.
- b.** Laddove la produzione agricola fosse oggetto di conferimento a consorzi di produttori, cantine sociali, ammassi e simili, si applicherà il prezzo pattuito tra produttore e soggetto ricevente, ove inferiore a quello previsto nei mercuriali provinciali o regionali di cui al comma che precede.
- c.** Si applicheranno, per la valutazione dei danni, i prezzi riferiti al momento dell'evento dannoso.
- d.** La valutazione del danno alle colture viene eseguita con un procedimento analitico sintetico.
- e.** Il procedimento si baserà sulla valutazione dei frutti pendenti se si è nella fase intermedia o finale del ciclo produttivo o delle anticipazioni colturali se si è in fase iniziale del ciclo:
- f.** Frutti pendenti: la produzione che si sarebbe ottenuta in assenza del danno. Tale valore va calcolato per differenza tra il valore delle produzioni e i residui costi risparmiati a seguito del verificarsi dell'evento dannoso;
- g.** Produzione: relativamente al quantitativo di prodotto da considerare, si deve fare riferimento ai dati della statistica ufficiale che indicano le produzioni medie delle singole colture per provincia o in mancanza di tali dati si fa riferimento ai dati su scala regionale.
- h.** Spese: le spese da sottrarre per la stima del danno nel caso di applicazione del procedimento descritto per i frutti pendenti saranno così determinate: viste la tipologia della coltura, sulla base della fenologia della stessa, si procederà alla valutazione dei costi da sostenere per portare a termine il ciclo produttivo, secondo la metodologia estimativa.
- i.** Anticipazioni colturali: il danno viene calcolato con riferimento alle spese sostenute da un imprenditore ordinario dal momento iniziale del ciclo produttivo sino al verificarsi dell'evento dannoso;
- l.** Danni alle colture: le colture oggetto del possibile danno possono essere distinte in colture erbacee ed arboree:

- **Colture erbacee**, quali prati, pascoli, erbai, mais, e t c: i danni vanno riferiti alla superficie interessata all'evento dannoso;
- **Colture arboree**: per queste colture il danno è ascrivibile alla eventuale riduzione della produzione dei frutti oppure al danneggiamento delle stesse piante coltivate;

**m.** La quantificazione del danno alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni sarà espressa in percentuale (%) rispetto alle produzioni previste, detratti i danni imputabili ad altre cause (grandine, gelo, vento, fitopatie, insetti nocivi, ecc.). Per ogni coltura viene determinata una soglia minima, o franchigia percentuale minima che un danno deve superare per avere diritto a indennizzo, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio di impresa), pari al 5% della produzione della coltura oggetto dell'indennizzo.

**n. L'indennizzo, così come determinato, è comunque soggetto a una riduzione del:**

- 25 % nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa alle colture agricole pur esistendo le condizioni sia tecniche che amministrative per richiedere gli eventuali contributi finanziari a tale scopo. A parità di condizioni, la riduzione verrà raddoppiata per ogni successivo evento dannoso;
- 50 % nel caso che gli agricoltori siano stati ammessi a contributo per la realizzazione dei Piani di Prevenzione dei danni per la stessa specie per la quale si sta chiedendo l'indennizzo, se le opere o interventi di prevenzione non sono stati realizzati o mantenuti secondo le modalità indicate dalla Provincia;
- Le riduzioni possono essere sommate tra di loro ai fini della determinazione del danno ammissibile a indennizzo;

**2. Opere approntate sui terreni:**

- la stima del danno è calcolata sulla base del costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava l'opera al momento del danneggiamento (vetustà, efficienza) e del valore di recupero dei materiali residui. In particolare, la quota di ammortamento o reintegrazione verrà calcolata mediante percentuale da applicare al valore del capitale fisso: percentuale inversamente proporzionale alla durata del capitale considerato (5-15%) e ottenibile con la media aritmetica (100: n).

**3. Produzioni zootecniche:**

- a.** I danni sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia all'epoca del danno o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini ISMEA all'epoca del danno oppure, se non disponibili, secondo il più probabile valore di mercato. All'atto della stima si terrà comunque conto dell'età dell'animale in relazione alla produttività e al valore di mercato dello stesso e delle finalità produttive dell'azienda;
- b.** Qualora non siano già previste valutazioni economiche specifiche per animali iscritti ai libri genealogici, il valore stimato con le modalità sopraindicate è aumentato del 20% per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza;
- c.** Nell'eventualità di ferimento dell'animale durante l'atto di predazione che non comporti l'abbattimento del capo, è corrisposto un indennizzo fino al 100% del valore del capo, a compensazione della riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate, sostenute in conseguenza del danneggiamento, su attestazione del medico veterinario curante;
- d.** I danni arrecati agli apiari verranno valutati sulla base dei prezzi pubblicati dai mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di appartenenza nel bollettino ISMEA all'epoca del danno decurtati delle mancate spese di smielatura, confezionamento e trasporto. La valutazione economica del danno, espressa in percentuale, non dovrà in nessun modo superare il danno massimo stimato da studi e pubblicazioni scientifiche attestanti l'incidenza dell'attività predatoria da parte di specie selvatiche nelle aziende apistiche sarde che corrisponde al 3% di danno sulle famiglie di api e 6% sulla produzione di miele per arnia all'anno.

### SEZIONE III PREVENZIONE DEI DANNI

**Art. 11 Oggetto del contributo**

1. Sono oggetto di contributo i sistemi di prevenzione dei danni che possono essere arrecati da tutta la fauna selvatica, tanto che essa appartenga a specie protette che a specie cacciabili.
  2. Per "sistemi di prevenzione" devono intendersi tutte quelle strutture e/o azioni finalizzate alla sola riduzione dell'impatto sulle produzioni agricole, zootecniche da parte di specie animali selvatiche, che abbiano efficacia comprovata in ordine alla riduzione del danneggiamento senza prevedere o comunque determinare la cattura e/o la soppressione di soggetti appartenenti alla specie responsabile del danno.
  3. Beneficiari del contributo, sono coloro, proprietari/conduuttori di fondo agricolo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, che hanno subito danni, riscontrati, nei tre anni precedenti.
  4. I contributi per le opere di prevenzione, proporzionati all'ammontare del danno subito, non potranno superare in nessun caso il 70% della spesa ammessa, il restante 30% sarà a carico del richiedente.
  5. L'erogazione del contributo per opere di prevenzione, determina l'esclusione dagli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche da selvaggina, per almeno 5 anni, limitatamente agli appezzamenti oggetto di intervento.
- Gli interventi di prevenzione potranno essere realizzati direttamente dal concessionario/conduuttore.

**Art. 12 Termini e Modalità di presentazione delle istanze di contributo.**

1. L'erogazione del contributo avverrà unicamente su richiesta dell'interessato, da presentare entro il 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando, indirizzata alla Provincia di Oristano.
2. Le istanze di contributo devono essere presentate in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Provincia, e devono contenere:
  - gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente;
  - il recapito telefonico;
  - il titolo di conduzione dei terreni;
  - l'individuazione catastale dei terreni interessati;
  - il tipo di coltura che si intende proteggere;
  - la principale causa del danno subito;
  - il tipo di intervento che si intende adottare ed un preventivo dettagliato di spesa con indicazione di ogni singola voce di spesa (computo metrico);
  - la quantificazione economica dell'intervento;
3. Le istanze devono, inoltre, essere corredate da:
  - copia planimetria catastale del terreno comprendente la coltura da proteggere dalla fauna selvatica, con indicazione della zona dove si deve intervenire;
  - autocertificazione attestante il titolo di possesso dell'area;
  - copia del documento di riconoscimento;
  - copia visura catastale aggiornata mappali interessati dall'intervento, se non già in possesso della P.A.);
  - copia stralcio cartografia 1:25.000 con individuazione dei terreni interessati;
  - copia domanda di aiuto Comunitario per la coltura interessata all'intervento (se trattasi di colture e/o superfici soggette ad aiuti/integrazioni da parte dell'Unione Europea);
  - eventuali ulteriori documenti ritenuti rilevanti;
4. Il richiedente deve inoltre dichiarare nella domanda sotto la sua responsabilità:
  - di impegnarsi nell'attivazione delle misure preventive, nella loro manutenzione e nell'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere efficaci al massimo gli interventi e secondo le prescrizioni dell'ufficio provinciale;
  - di impegnarsi altresì a non richiedere l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole da selvaggina, per almeno 5 anni, limitatamente agli appezzamenti oggetto di intervento;

- di non aver ottenuto, per le stesse opere e finalità, nel presente esercizio e nei 3 anni precedenti, contributi e/o indennità di origine regionale, nazionale e comunitaria, essendo gli stessi non cumulabili.

Per le imprese agricole: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini degli aiuti "de minimis" Reg. CE n.1408/2013;

Qualora per la realizzazione dell'impianto si renda necessaria l'inclusione di altre proprietà, il richiedente dovrà farsi carico di ottenere il consenso scritto da parte dei proprietari interessati ed allegarlo alla domanda di partecipazione al bando;

Nel caso che le aree siano sottoposti a vincoli (idrogeologico, ambientale, urbanistico, SIC, ZPS, ecc) o siano comunque necessari a qualunque titolo autorizzazioni/nulla osta/ permessi, le relative istanze, redatte da tecnico abilitato, agli organi competenti per la realizzazione degli interventi e/o posizionamento delle strutture di prevenzione dovranno essere richiesti da parte del beneficiario del contributo; questi dovrà dichiarare nell'istanza di essere a conoscenza del fatto che la Provincia non assume nessuna responsabilità in merito al posizionamento delle strutture o per inadempienze o infrazioni commesse nella realizzazione dei lavori e delle opere.

### **Art. 13 Copertura finanziaria, istruttoria e importo massimo liquidabile**

**1.** I sistemi di prevenzione e difesa delle attività primarie dai danni da fauna selvatica saranno finanziabili per un importo totale variabile, stabilito dalla Provincia di Oristano, sulla scorta del finanziamento erogato dalla Regione Sardegna e in funzione delle tipologie colturali e di fauna selvatica agente così come definiti nell'articolo seguente.

**2.** La Provincia, in base al giudizio di idoneità che verrà effettuato dall'Ufficio competente sugli interventi preventivati, determinerà con apposito provvedimento l'entità del contributo ammissibile, anche sulla scorta di parametri tecnici che facciano riferimento a valori medi di mercato.

**3.** Il contributo massimo finanziabile per azienda agricola non può superare annualmente l'importo di € 10.000,00, iva esclusa, e comunque non potrà superare la somma dei danni subiti negli ultimi 3 anni.

**4.** Nell'istruttoria delle istanze, saranno valutati i sistemi di prevenzione proposti e potranno essere indicate modifiche da apportare agli stessi. Nel caso di danni sporadici (la sporadicità potrà essere verificata attraverso i dati in possesso oppure in sede di sopralluogo tecnico) e di modesta entità, invece, il ricorso a metodi preventivi potrebbe non essere ritenuto economicamente conveniente e anche tale aspetto sarà quindi valutato dagli uffici istruttori.

Per interventi in esso non ricompresi e per danni causati da specie diverse si esprimerà un idoneo specifico parere.

### **Art. 14 Sistemi di prevenzione e tipologie d'intervento finanziabili**

**1.** Per "sistemi di prevenzione" devono intendersi tutte quelle strutture e/o azioni finalizzate alla sola riduzione dell'impatto su colture agricole da parte di specie animali selvatiche che abbiano efficacia comprovata in ordine alla riduzione del danneggiamento di colture agricole senza prevedere la cattura e/o la soppressione di soggetti appartenenti alla specie responsabile del danno o qualunque altra azione se non il semplice allontanamento;

**2.** Le tipologie di intervento finanziabili allo stato attuale sono quelle appresso indicate;

#### **Coltivazioni agricole**

- Protezione meccanica con rete in materiale 'plastico "shelter" a protezione individuale, o con rete metallica perimetrale del tipo romboidale o maglia rigida zincata o plastificata sostenuta con pali a T in ferro zincato conficcati nel terreno per almeno 40 cm. con distanza tra gli stessi non superiore a m. 3,50 e con altezza fuori terra non superiore a m.1,10. Per evitare che gli ungulati o volpi, facendo leva con il muso, possano alzare la rete, la stessa deve essere interrata per almeno 20 cm. È fissata a terra mediante tiranti o picchetti.

#### **Per Ungulati e volpi**

- Reti antiucello orizzontali o verticali per Volatili su ortive e vigneti;
- Sistemi dissuasori meccanici o acustici antiucello (mortaretti, cannoncini a gas, petardi, fuochi d'artificio, grida d'allarme (distress calls o distress cries)) per volatili;

- Protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a basso voltaggio costituito da unità elettrica da 9/10 volts, filo elettrificato posto rispettivamente a 30, 60 e 90 cm. dal suolo fissati a paletti di supporto, con distanza non superiore a m. 10 e comunque a seconda dell'andamento della superficie del terreno. Su ogni palo vanno posizionati gli isolatori al fine di evitare perdite di corrente;

**Per ungulati e volpi**

Protezione chimica con repellenti tali da non arrecare danni alla salute delle persone e di animali, e che agiscono sul gusto e/o l'olfatto degli animali;

- Utilizzazione di trappole di cattura conformi alle norme vigenti;
- Colture a perdere;

Mezzi di dissuasione incruenta acustici (Cannoni a gas, ecc.) e visivi (emissione attiva di luce puntiforme);

**Mezzi di dissuasione incruenta biologici (falconeria)**

Nell'istruttoria delle istanze, l'Ufficio seguirà le seguenti linee guida:

- saranno le condizioni specifiche dei singoli casi a stabilire in dettaglio i sistemi da adottare in presenza di danni potenzialmente di notevole entità e/o in caso di danni ripetuti nel tempo, l'adozione di sistemi preventivi si rende indispensabile;
- nel caso di danni sporadici (la sporadicità potrà essere verificata attraverso la banca dati dell'ufficio oppure in sede di sopralluogo tecnico) e di modesta entità, invece, il ricorso a metodi preventivi può non essere economicamente conveniente;

Anche tale aspetto sarà quindi preso in esame nell'erogazione dei contributi, durante la fase istruttoria.

La Provincia potrà, in casi particolari e dietro adeguata valutazione tecnico-economica, provvedere direttamente all'acquisto delle attrezzature necessarie da concedere in comodato d'uso ai proprietari/conduttori dei fondi. Nel contratto di comodato d'uso, da stipulare per iscritto con la forma di scrittura privata, saranno specificate le responsabilità del comodatario in caso di perdita o deterioramento del bene.

**Art. 15 Manutenzione degli impianti di recinzioni elettrificate permanenti**

**1.** Contestualmente alla presentazione della richiesta di contributo di cui all'art. 12, potranno essere inoltrate domande di contributo per la manutenzione degli impianti;

**2.** Il beneficiario dei contributi è tenuto alla manutenzione in perfetta efficienza degli impianti permanenti per un periodo minimo di 5 anni;

**3.** Per tutti gli impianti di cui agli interventi sopra descritti, realizzati a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento la Provincia riconoscerà al beneficiario, nell'ambito della durata dell'impegno e qualora non sia stata fatta richiesta di risarcimento danni alle colture oggetto della protezione, un contributo annuo alle spese di gestione e manutenzione così determinato:

- il 5% dell'importo finanziato per la realizzazione della struttura dal primo al secondo anno;
- Il 10% dell'importo finanziato per la realizzazione della struttura per gli anni fino al quinto;

**Art. 16 Procedimento per la concessione dei contributi in Agricoltura**

1. Il procedimento di concessione dei contributi si concluderà con la liquidazione dei medesimi entro 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della presentazione delle domande. I termini rimangono sospesi nel periodo che intercorre tra la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto e la richiesta di collaudo di cui ai commi seguenti;
2. L'amministrazione Provinciale, entro 60 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda, approverà la graduatoria delle richieste ammissibili a contributo;  
I richiedenti entro 15gg. dalla pubblicazione della graduatoria potranno presentare osservazioni e richiesta di modifica della stessa, motivando la suddetta richiesta con documentazione esaustiva;  
La Provincia nei successivi 10 gg. esamina le osservazioni e le integrazioni pervenute e approva definitivamente la graduatoria;  
Il contributo da erogare potrà essere inferiore a quanto richiesto, in considerazione della dotazione finanziaria e del numero delle istanze pervenute ed autorizzate;
3. L'Ufficio competente potrà effettuare un sopralluogo preventivo relativamente agli interventi considerati ammissibili, per verificare la rispondenza del progetto presentato allo stato dei luoghi;
4. I lavori e le opere inerenti al progetto presentato potranno essere seguiti esclusivamente dopo il ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;
5. Eventuali modifiche al progetto autorizzato dovranno essere preventivamente comunicate all'amministrazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
6. Al termine del lavoro il richiedente dovrà presentare richiesta all'Amministrazione, corredata dal consuntivo dei lavori e copie dei giustificativi di spesa, al fine di ottenere la verifica della conformità.  
Tale verifica, finalizzata all'accertamento della corrispondenza tra quanto realizzato e quanto ammesso a finanziamento, verrà effettuata entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, da parte dell'Ufficio provinciale competente;
7. Entro 45 giorni dalla data del verbale di collaudo l'Ufficio procederà all'erogazione del finanziamento;
8. Qualora siano rilevate inadempienze nella cura e manutenzione delle opere e degli interventi, la Provincia potrà non assegnare o assegnare solo parzialmente i contributi previsti e qualora questi siano già stati liquidati di richiederne la totale o parziale restituzione.

**Art. 17 Opere in Economia**

1. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi di prevenzione consistenti nella realizzazione di opere in economia, ossia realizzate direttamente dall'imprenditore e definite nell'ambito dell'intervento di prevenzione. Il costo della mano d'opera dell'imprenditore non può superare il 50% del costo dell'intervento.
2. Tali opere dovranno comunque essere chiaramente distinte sia nel preventivo che nel consuntivo di spesa e documentate.

**Art. 18 Entrata in vigore ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Amministrazione Provinciale e resta permanentemente pubblicato sul sito internet della Provincia medesima in amministrazione trasparente.